

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 30 settembre 2016

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 10 /2016

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

AMPLIATA LA PLATEA DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DATI SPESE SANITARIE 2016 AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Decreto Mef del 01 settembre 2016, n. 214

Come noto, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i **soggetti che erogano prestazioni sanitarie** sono tenuti ad **inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS)** i relativi dati **entro il 31.1 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**, per la predisposizione del mod. 730 / UNICO precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al STS i medici e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e le strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari. Si rammenta che dal 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 949, lett. a), Finanziaria 2016, sono tenute all'invio dei dati al STS anche le strutture sanitarie **autorizzate non accreditate**.

Ora, con il citato Decreto 1.9.2016, il MEF estende l'obbligo in esame anche ai seguenti soggetti:

- esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 (**c.d. "parafarmacie"**);
- iscritti all'Albo degli **psicologi**, di cui alla Legge n. 56/89;
- iscritti all'Albo degli **infermieri**, di cui al DM n. 739/94;
- iscritti all'Albo delle **ostetriche/i**, di cui al DM n. 740/94;
- iscritti all'Albo dei **tecnici sanitari di radiologia medica**, di cui al DM n. 746/94;
- **esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico** che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- iscritti all'Albo dei **veterinari**. In tal caso l'invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM in esame, il **Ministero della salute ovvero le Federazioni / Consigli nazionali** degli Ordini / Collegi professionali **renderanno disponibili al STS gli elenchi dei soggetti sopra citati**.

DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SOSTENUTE DAL CONVIVENTE MORE UXORIO

Risoluzione A.E. del 28 luglio 2016, n. 64/E

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E risponde al quesito di un contribuente il quale chiede se in qualità di convivente può beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione eseguite nel 2015 insieme alla convivente (specificando che dal 2011 aveva trasferito la propria residenza in tale immobile, di proprietà della convivente). A fronte di tale quesito l'Agenzia ha ricordato che la detrazione spetta al proprietario, al nudo proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso, oltre all'inquilino e al comodatario in quanto detentori dell'immobile.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

La circolare 121/1997 aveva chiarito che la detrazione **compete anche al familiare** del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, **purché sia convivente e sostenga le spese**, precisando che:

- per "familiari", s'intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile (richiesto per fruire della detrazione) è costituito dalla condizione di familiare convivente e quindi non è richiesta l'esistenza di un contratto di comodato;
- la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori.

L'Agenzia inoltre specifica che per poter rispondere al quesito bisogna considerare la **legge sulle unioni civili** che ha modificato il quadro normativo equiparando al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili. Tale legge ha esteso ai conviventi, alcuni diritti spettanti ai coniugi, riconoscendo un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l'immobile abitato.

Quindi sulla base della nuova disciplina l'Agenzia ha chiarito che il **convivente more uxorio** che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio anche se non è proprietario dell'immobile **può comunque fruire della detrazione Irpef**.

PUBBLICATO IN GU IL DECRETO PER LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI DA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Decreto Mef del 15 luglio 2016

Gli avvocati che esercitano l'opzione possono compensare in F24 debiti fiscali e contributi su lavoro dipendente con i crediti da diritti e onorari liquidati dall'autorità giudiziaria.

In data 27 luglio 2016 con GU n. 174 è stato pubblicato il Decreto MEF 15 luglio 2016, in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

La Legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/2015) all'art.1 comma 778 ha stabilito che dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari nei confronti dello Stato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del DPR 115/2002, possono:

- compensare tali crediti in F24 con i debiti fiscali (compresa l'IVA)
- pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti.

Il decreto ha precisato che i crediti interessati, in qualsiasi data maturati, devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, non devono essere stati pagati nemmeno parzialmente né deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell'art.170 del DPR 115/2002. Essi sono compensabili entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

L'avvocato deve aver emesso, in relazione a tali crediti, apposita fattura elettronica ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

In presenza dei requisiti citati, l'avvocato dovrà esercitare, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, l'opzione per l'utilizzo dei crediti con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata. Sebbene la compensazione e la cessione dei crediti possa essere effettuata parzialmente, l'opzione può essere esercitata esclusivamente per l'intero importo della singola fattura.

L'opzione per l'anno 2016 (primo anno di applicazione della normativa) va effettuata tra il 17 ottobre ed il 30 novembre 2016; dal 2017 l'opzione va esercitata tra il 1° marzo ed il 30 aprile di ciascun anno.

Successivamente tramite la medesima piattaforma l'avvocato riceverà per ciascuna fattura la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione.

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO: CORRETTA VALORIZZAZIONE E IMPUTAZIONE COSTI

Risoluzione A.E. del 3 agosto 2016, n. 66/E

In data 3 agosto 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione n. 66/E, in materia di corretta applicazione delle disposizioni relative al **credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo** di cui all'art.1 comma 35 della Legge 190/2014.

In particolare i dubbi presentati dalla società istante interpellano riguardano:

1. la corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini dell'agevolazione per ciascun periodo d'imposta e per il calcolo della media di riferimento;

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

2. la corretta imputazione dei costi rilevanti ai fini dell'agevolazione per ciascun periodo d'imposta e per il calcolo della media di riferimento.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art.1 comma 35 della Legge 190/2014, le spese per attività di ricerca e sviluppo (in eccedenza rispetto alla media del triennio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2015) sostenute dal periodo d'imposta 2015 al 31 dicembre 2019, determinano per il 25% ovvero per il 50% (spese per personale altamente qualificato e per spese di ricerca 'extra-muros') del loro ammontare un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in F24.

L'Agenzia ha chiarito, per quanto riguarda la valorizzazione di detti costi, **che gli stessi vanno assunti al lordo di altri contributi pubblici ricevuti**. Non è previsto, infatti, un divieto di cumulo dell'agevolazione in questione con altre misure di favore, purché l'importo risultante dal cumulo non superi i costi sostenuti. La valorizzazione, inoltre, **va effettuata per singole categorie di costi ammissibili** (e non per specifici progetti).

Per quanto riguarda la corretta imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo al singolo periodo d'imposta ed ai periodi precedenti, rilevanti per il calcolo della media, vanno seguite le regole generali di competenza fiscale, previste dall'articolo 109 del TUIR. Il contribuente dovrà quindi raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categorie di costo, rilevanti per competenza e al lordo del contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo (anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo). Una volta determinato l'ammontare dei costi agevolabili occorrerà verificare che il credito d'imposta risultante, cumulato con i contributi ricevuti, non superi all'ammontare complessivo dei costi stessi.

Infine, per quanto concerne la corretta imputazione dei costi relativi alla ricerca contrattuale, viene chiarito che, trattandosi di ricerca "commissionata" a soggetti esterni, essi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.

N.B. Per i soggetti IAS non rilevano diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali.

CONSULTAZIONE TELEMATICA E GRATUITA DEI DATI CATASTALI PER SOCIETA' E ENTI

Provvedimento Agenzia Entrate del 30 giugno 2016, n. 125592

In data 2 agosto 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n. 2016/125592, in materia di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale.

In particolare il provvedimento **estende ai contribuenti non persone fisiche** la possibilità di consultare per via telematica (Entratel o Fisconline) i dati catastali relativi agli immobili di cui il soggetto risulta titolare del diritto di proprietà (anche parzialmente) o di altro diritto reale di godimento.

Il servizio, che finora era attivo solo per le persone fisiche, è gratuito e rende disponibile l'esito della consultazione solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell'abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel.

Ora anche le persone giuridiche e gli enti potranno ottenere dalla banca dati catastale:

- la visura catastale, sia per soggetto che per immobile;
- la mappa con la particella terreni;
- la planimetria del fabbricato;
- l'ispezione ipotecaria.

Fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano in cui il servizio non è attivo poiché vige il sistema tavolare.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l.